

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Tecnologie Biomediche

BANDO N. 4_2026_ITB_BA-INCRIC

Bando per il conferimento di nr. 1 “Incarico di Ricerca”, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 nr. 240 – presso l'Istituto di Tecnologie Biomediche sede di Bari – CUP B99J24001580007

IL Responsabile di Sede Secondaria ITB di Bari

VISTO il D.P.R. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs 4 giugno 2003, n. 127 *"Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche"*;

VISTO il D. Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, *"Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165"*;

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 0051080/2018 del 19/07/2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 144, prot. n. 0531963/2025 pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, entrato in vigore il 1° febbraio 2026;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 *"Codice dell'amministrazione digitale"* e successive modificazioni;

VISTA la Legge. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

VISTA l'adozione della Carta europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per l'assunzione dei

CNR– Istituto di Tecnologie Biomediche

www.itb.cnr.it

Sede
Via F.lli Cervi, 93 - 20054 Segrate (MI)
Tel: +39 02 26422702
direzione@itb.cnr.it

UOS di Bari
Via G. Amendola, 122/D - 70126 Bari
Tel: +39 080 5929680
info@ba.itb.cnr.it

UO di Pisa
Via G. Moruzzi, 1 - 56124 Pisa
Tel: +39 050 3152792
direzione@itb.cnr.it



Ricercatori, in base alla Raccomandazione della Commissione della Comunità Europea dell'11 marzo 2005, n. 251, cui l'Ente ha deliberato di ispirare la propria azione (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 129/2005);

VISTO il "Nuovo Regolamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) istituito presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche" approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21 gennaio 2025 - deliberazione n. 26/2025;

VISTO il D.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006, recante il "Codice per le pari opportunità;

VISTO l'articolo 22 ter, della legge 30 dicembre 2010, nr. 240, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022 nr. 36, convertito con modificazioni con legge 29 giugno 2022 nr. 79 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 29 giugno 2022, n. 150);

VISTO l'articolo 178, comma 1, lettera g), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024;

VISTA la delibera n. 169 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 30 settembre 2025, come rettificata dalla delibera n. 237 del 2 dicembre 2025, relativa all'approvazione del Regolamento di disciplina per il conferimento degli incarichi di ricerca di cui all'articolo 22 ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e determinazioni conseguenti in materia di programmazione;

VISTO il Programma di Ricerca dal titolo "Reti - Sostegno alla ricerca collaborativa", con data inizio 25/07/2025 e di fine 07/07/2027, finanziato da "PR PUGLIA FESR FSE+ 2021-2027 - Asse I - Azione 1.5 - Sub-Azione 1.5.1. Project ID: F2ODI45, CUP: B99J24001580007";

PRESO ATTO delle disponibilità alla voce CO.AN. CA.C.2.01.01.01.INC.01.009.11061 - Incarichi di Ricerca -Art.22 ter della legge 30 dicembre 2010 n. 240 sul "progetto DSB.AD015.019---GeCoSa - Gestire le comorbidità legate alla sarcopenia" a garanzia della copertura economica dei costi derivanti dall'attivazione dell'incarico,

d i s p o n e

Art. 1 - Posizioni da attribuire - Programma di attività

1. È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio ai sensi dell'art.3 del "*Regolamento di disciplina per il conferimento di incarichi di ricerca*" per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca ai sensi dell'articolo 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n.240, (di seguito brevemente detto di "Incarico di Ricerca") per la seguente tematica: **Definizione degli scenari operativi di osservazione; analisi dei dati clinici e biomedici registrati dai dispositivi di misurazione, loro integrazione con i parametri molecolari individuali e validazione in laboratorio**, sotto la Responsabilità scientifica del Dott.ssa Maria Liguori, da svolgersi la sede CNR ITB Sede di 70126 Bari – Via Amendola, 122/D.
2. L'attività del/dei vincitore/i di seguito denominato/i "incaricati di ricerca", dovrà essere svolta esclusivamente nell'ambito del programma di ricerca finanziato da PR PUGLIA FESR FSE+ 2021-2027 - Asse I - Azione 1.5 - Sub-Azione 1.5.1. Project ID: F2ODI45, CUP: B99J24001580007;



3. L'attività dell' "incaricato di ricerca" è svolta sotto la supervisione del Tutor per la quale l'incarico è stato conferito e per il relativo programma come di seguito riportato:

- **CUP:** B99J24001580007

- **Sede svolgimento attività di ricerca:** Istituto di Tecnologie Biomediche sede secon. di Bari

Tutor: Dott.ssa Liguori Maria

- **Settore scientifico-disciplinare:** LS2 – Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology

- **Descrizione della posizione:** Definizione degli scenari operativi di osservazione; analisi dei dati clinici e biomedici registrati dai dispositivi di misurazione, loro integrazione con i parametri molecolari individuali e validazione in laboratorio",

- **Descrizione del Programma di ricerca:** "Reti - Sostegno alla ricerca collaborativa DSB.AD015.019---GeCoSa - Gestire le comorbidità legate alla sarcopenia"

- **Codice concorso:** N. 4_2026_ITB_BA-INCRIC;

- **Fonte di finanziamento:** PR PUGLIA FESR FSE+ 2021-2027 - Asse I - Azione 1.5 - Sub-Azione 1.5.1. Project ID: F2ODI45, CUP: B99J24001580007

Art. 2 - Durata

1. L'incarico avrà una durata annuale rinnovabile massimo per tre volte a decorrere dalla data di stipula dell'incarico di ricerca con l'incaricato/a fatto, salvo quanto previsto dall'articolo 22 ter comma 7 della legge 30 dicembre 2010 nr. 240 e s.m.i.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alle procedure selettive i candidati italiani o stranieri che sono in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI:

- a) godimento dei diritti civili e politici, non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
- b) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell'Ente che ha indetto il bando, l'applicazione della decadenza dall'impiego ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, emanato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3 ovvero la destituzione;
- c) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare (per i soli candidati di sesso maschile di nazionalità italiana nati entro l'anno 1985);
- d) conoscenza della lingua inglese e dell'informatica di base;
- e) conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana;

Possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione



della domanda, pena l'esclusione dalla procedura selettiva, nonché all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

2. I candidati stranieri dovranno possedere i seguenti requisiti generali:
 - a) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza.

REQUISITI SPECIFICI

3. alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, siano in possesso di:
 - laurea magistrale o a ciclo unico in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9) conseguita da non più di 6 anni.
 - Esperienza documentata in tecniche di biologia cellulare e molecolare.
 - Capacità di progettazione sperimentale, interpretazione dati e management di procedure complesse di laboratorio.
 - Conoscenza di analisi bioinformatica applicata a dati omici e di un curriculum idoneo allo svolgimento delle attività di ricerca oggetto dell'incarico.
4. I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero, in assenza del provvedimento di riconoscimento ai fini accademici (equipollenza) del titolo di studio conseguito all'estero, rilasciato da un Ateneo italiano ovvero del provvedimento di riconoscimento non accademico (equivalenza) del titolo di studio conseguito all'estero, ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva, rilasciato, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, sono ammessi a partecipare al concorso con riserva.
5. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. f) del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25, che ha apportato modifiche all'art. 38 comma 3 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i candidati vincitori del concorso hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione. Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti del candidato risultato vincitore.
6. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1 dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della medesima legge;
 - b) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso, di coniugio o di unione civile tra persone dello stesso sesso, così come disciplinato 7 dall'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, oppure che siano in stato di convivenza di fatto, così come regolamentato dall'articolo 1, commi 37 e ss. della medesima legge, con il Direttore di Istituto/ Direttore di Dipartimento/Responsabile Centro Interdipartimentale a cui risulti eventualmente destinato l'incarico di ricerca.
7. I candidati sono ammessi alla selezione di cui al presente bando con riserva.
8. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato provvedimento del Direttore di Istituto/ Direttore di Dipartimento/Responsabile Centro Interdipartimentale, ed è notificata all'interessato.



Art. 4 - Termine e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando l'applicazione informatica specifica per il reclutamento di personale nel CNR, disponibile all'indirizzo <https://selezionionline.cnr.it>, seguendo le istruzioni contenute nel successivo comma 5. Il candidato, entro il termine utile per la presentazione della candidatura, può modificare, integrare o eliminare dalla procedura informatica la propria domanda, sia in stato provvisorio sia in stato inviato (confermato).
2. Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione, pena l'esclusione.
3. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 15 giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando sul sito istituzionale dell'Ente.
4. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta **entro le ore 18:00** dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'invio della domanda. In caso di malfunzionamento, parziale o totale, della piattaforma su cui caricare la domanda, a seguito di accertamento, l'Ente provvederà alla proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda, corrispondente al tempo del malfunzionamento. In tal caso, l'Ente pubblica sul sito istituzionale e nella piattaforma selezioni online un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga.
5. Per la presentazione delle domande occorre procedere come di seguito indicato (avvalendosi anche del "Manuale utente" presente nella procedura informatica Selezioni Online:
 - a) effettuare l'accesso tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) oppure con carta d'identità elettronica (CIE). In alternativa si possono ottenere le credenziali di accesso proprietarie di questa amministrazione procedendo alla registrazione nella piattaforma <https://selezionionline.cnr.it> utilizzando il link [Nuova registrazione](#). Coloro che hanno già partecipato ad una precedente selezione attraverso il medesimo sito, devono usare le credenziali già in loro possesso, senza effettuare una nuova registrazione;
 - b) per maggiori informazioni consultare il capitolo "Accesso/registrazione in procedura" del Manuale Utente, mentre per ricevere assistenza utilizzare il servizio di [Helpdesk](#);
 - c) compilare la domanda, inserendo le dichiarazioni indicate nel successivo art. 4;
 - d) allegare il ***Pdf di un documento di identità in corso di validità***;
 - e) allegare il ***Pdf del curriculum vitae et studiorum***;
 - f) Allegare il ***Pdf*** di n. 3 pubblicazioni scelte;
 - g) dichiarare (***apponendo la spunta sul "sì" nell'apposita casella***), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che quanto contenuto nella domanda di partecipazione e nel curriculum, comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifico/tecnologica, corrisponde a verità;
 - h) autorizzare (***apponendo la spunta sul "sì" nell'apposita casella***), il trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, il D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, come modificato da ultimo dal D.lgs. 10/08/2018 n. 101, consultabile alla pagina <https://selezionionline.cnr.it>;



- i) confermare ed inviare definitivamente la domanda per ricevere la conferma della corretta sottomissione.
6. Il sistema informatico invia conferma della corretta sottomissione della domanda all'indirizzo e-mail di registrazione del candidato.
7. Le domande che non vengono confermate ed inviate definitivamente nella procedura, come indicato al comma 4 lett. i), rimangono in stato provvisorio e pertanto sono nulle.

Art. 5 - Domanda di partecipazione

1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:
 - ✓ cognome e nome, data e luogo di nascita;
 - ✓ residenza o domicilio (se diverso dalla residenza) e codice fiscale;
 - ✓ cittadinanza;
 - ✓ se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - ✓ se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (ad eccezione dei candidati titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
 - ✓ di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; in caso di condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati diversi, gli estremi delle condanne riportate (tipologia, data del provvedimento, Autorità che lo ha emanato);
 - ✓ di non avere in corso procedimenti penali di cui si è a conoscenza ovvero procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale; in caso contrario, indicare i procedimenti penali, i procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la data del provvedimento e l'Autorità che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
 - ✓ il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento, l'Ateneo che lo ha rilasciato, nonché gli estremi dell'eventuale provvedimento di equiparazione;
 - ✓ l'eventuale necessità per i soggetti di cui all'art. 20 della legge 104/1992, in relazione alla propria disabilità, di ausili e/o tempi aggiuntivi, per l'espletamento delle prove;
 - ✓ gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;
 - ✓ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, né essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;
 - ✓ per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;



- ✓ di essere in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico indicato nel bando, conseguito da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento delle attività di ricerca oggetto dell'incarico;
 - ✓ per i soli cittadini stranieri, di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - ✓ il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito previsti dalla normativa vigente;
 - ✓ per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - ✓ l'indirizzo PEC personale del candidato, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione;
 - ✓ un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ordinaria.
2. Le comunicazioni inerenti alla presente procedura saranno pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche agli indirizzi <https://www.urp.cnr.it> e <https://selezionionline.cnr.it> e varranno come notifica ufficiale senza obbligo di ulteriore comunicazione da parte del CNR.

Art. 6 - Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è composta, garantendo un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti esperti nella materia, di cui uno con funzione di Presidente, da un segretario e da eventuali supplenti scelti tra:
 - a) ricercatori o tecnologi dell'Ente o di altri enti di ricerca, con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando;
 - b) professori o ricercatori dell'università, di cui almeno uno inquadrato nell'area scientifica affine al programma di ricerca oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso università straniere che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore;
 - c) esperti nelle materie oggetto del bando.
2. Non possono far parte della commissione esaminatrice coloro che:
 - a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale;
 - b) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al IV grado compreso, o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso, così come disciplinato dall'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolamentato dall'articolo 1, commi 37 e ss. della medesima legge con i candidati o con gli altri componenti della commissione esaminatrice;
 - c) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della commissione esaminatrice;
3. La commissione esaminatrice è nominata entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande con provvedimento del Direttore di Istituto/ Direttore di Dipartimento/Responsabile Centro Interdipartimentale.
4. Ogni componente della commissione esaminatrice deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni previste al comma 2 del presente articolo.
5. La commissione esaminatrice può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute e il colloquio con i candidati.
6. Non sono previsti compensi per i componenti della commissione esaminatrice.
7. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della commissione



esaminatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

8. Il decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR: agli indirizzi <https://www.urp.cnr.it> e <https://selezionionline.cnr.it>.
9. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
10. La Commissione esaminatrice deve concludere i propri lavori con la redazione della graduatoria di merito con un numero massimo di cinque posizioni, entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina. Su proposta motivata del Presidente della commissione può essere concessa una proroga di 10 (dieci) giorni.

Art. 7 - Curriculum - Dichiarazioni sostitutive

1. Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
2. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione il curriculum vitae et studiorum.
3. È preciso onere del candidato riportare nella domanda di partecipazione e nel curriculum tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei titoli, quali ad esempio: riferimenti del documento (data, numero identificativo qualora presenti nel documento), persona fisica o giuridica che ha rilasciato il documento, nonché corredare il curriculum stesso con informazioni utili per la valutazione, quali: natura e durata dell'incarico e/o dell'attività svolta, funzioni, esperienze maturate, ruolo svolto dal candidato, etc.
Le informazioni inserite nella domanda e nel curriculum prive degli elementi utili per la valutazione non saranno prese in considerazione dalla Commissione.
4. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. Ai sensi dell'art. 3, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, in alternativa alla produzione di documenti originali, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, nonché nei casi in cui la produzione di dette dichiarazioni avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza. I certificati rilasciati dalle competenti autorità di Stati esteri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
5. L'Amministrazione procede a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, rese ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. f).



Art. 8 - Svolgimento della selezione

1. La selezione si svolge mediante la valutazione comparativa dei candidati, finalizzata ad accertare e valutare l'idoneità del curriculum all'assistenza allo svolgimento dell'attività di ricerca. La valutazione dei candidati e l'attribuzione dei relativi punteggi sono effettuate sulla base dei seguenti criteri, preliminarmente dettagliati dalla commissione esaminatrice con specifico riferimento alle caratteristiche del programma di ricerca oggetto della selezione:
 - attinenza e rilevanza delle attività di ricerca e professionali precedentemente svolte dai candidati;
 - attinenza, qualità, originalità e innovatività delle pubblicazioni scelte di cui all'art. 4, comma 5 lett. f;

2. La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di n. 100 punti:

Max 70 punti per i titoli così ripartiti:

- a) 20 punti per le pubblicazioni scelte;
- b) 50 punti per il curriculum scientifico-professionale;

La valutazione di cui al comma 1 del presente articolo è integrata da un colloquio pubblico volto ad accertare le competenze dei candidati allo svolgimento dell'incarico di ricerca, nonché la conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.

Al colloquio sono ammessi coloro i quali abbiano ottenuto nella valutazione dei punti a) e b) del comma 2, almeno 50/70.

3. La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di max 30 punti per l'esame-colloquio.
4. L'elenco degli ammessi all'esame colloquio è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale della Ricerche agli indirizzi <https://www.urp.cnr.it> e <https://selezionionline.cnr.it> e vale come notifica ufficiale senza obbligo di ulteriore comunicazione da parte del CNR.
5. I candidati dovranno presentarsi muniti del documento di riconoscimento in corso di validità.
6. Per il superamento del colloquio il candidato dovrà ottenere un punteggio non inferiore a 21/30 e dimostrare una adeguata conoscenza della lingua inglese e dell'informatica di base; i candidati stranieri dovranno dimostrare anche una adeguata conoscenza della lingua italiana.
7. L'Amministrazione si riserva di svolgere la prova orale in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità; le eventuali indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento della prova con modalità telematiche saranno pubblicate sul sito istituzionale del CNR e nella piattaforma selezioni online e di esse ne sarà data comunicazione individuale ai candidati.



Art. 9 - Approvazione graduatoria e nomina del vincitore

1. Al termine delle operazioni di selezione la commissione esaminatrice forma la graduatoria finale secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato in sede di valutazione. In caso di parità la preferenza è riconosciuta in base alla normativa vigente.
2. La commissione deve concludere i propri lavori entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina.
3. Qualora la commissione esaminatrice non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui al precedente comma 2, il Direttore di Istituto/ Direttore di Dipartimento/Responsabile Centro Interdipartimentale provvede, nel medesimo atto o con atto successivo, alla revoca e alla conseguente nomina della nuova commissione esaminatrice.
4. Gli atti della procedura selettiva sono accertati dal Direttore di Istituto/Direttore di Dipartimento/Responsabile del Centro Interdipartimentale, in qualità di responsabile del procedimento, entro 20 giorni dalla consegna dei verbali. Il provvedimento recante l'approvazione degli atti è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nei termini e con le modalità stabilite dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria e viene dichiarato il vincitore/vincitrice.
5. Il provvedimento di approvazione della graduatoria e di nomina del vincitore è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <https://www.urp.cnr.it>, nel Sistema di Selezioni Online CNR <https://selezionionline.cnr.it>. Esclusivamente in caso di rinuncia da parte del candidato collocato nella prima posizione prima della sottoscrizione del contratto, si può procedere all'utilizzo della graduatoria.
6. Per le esigenze del medesimo programma di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori incarichi di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle disposizioni contenute nel Regolamento.

Art. 10 - Esclusione

1. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:
 - a) la presentazione della domanda e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle indicate all'art. 4;
 - b) la mancanza dei requisiti di cui all'art. 3;
2. I candidati non esclusi sono comunque ammessi alla procedura selettiva con riserva.
3. Il Responsabile del procedimento può disporre in qualunque momento l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della procedura selettiva, il predetto Responsabile dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.



Art. 11 - Conferimento dell' "Incarico di Ricerca"

1. Al vincitore è conferito, ai sensi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, un contratto di lavoro parasubordinato, con iscrizione alla gestione separata INPS secondo la normativa vigente.

Art. 12 - Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni

1. L'incarico di ricerca non è compatibile con:
 - a) la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
 - b) la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - c) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche, salvo eventuale autorizzazione da parte del Direttore di Istituto/Dipartimento/Responsabile Centro Interdipartimentale, sentito il Responsabile scientifico di programma;
 - d) la titolarità di contratti di cui agli artt. 22, 22 bis, 22 ter e 24 della legge 240/2010.
2. Salvo quanto previsto dal precedente comma 1, l'incaricato di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ente o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 13 - Risoluzione automatica del contratto

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento giurisdizionale della procedura selettiva.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della documentazione progettuale e relazioni annesse sia la mancata approvazione da parte del Tutor.
5. Il titolare dell'incarico di ricerca decade qualora fornisca false dichiarazioni o qualora ometta le comunicazioni richieste, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare dell'incarico di ricerca decade, altresì, qualora non ottemperi agli obblighi contrattuali. In caso di mancato o incompleto raggiungimento degli obiettivi di programma previsti e qualora l'attività prevista non sia realizzata entro il termine stabilito, il CNR procederà con la risoluzione del contratto e, laddove possibile, con la richiesta di risarcimento del danno.



Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando, ivi compreso l'eventuale utilizzo della graduatoria e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, e per le altre finalità compatibili con la presente procedura selettiva.
2. I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma in qualità di Titolare del trattamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs 196/2003. Il punto di contatto presso il Titolare è il Direttore della struttura che ha emanato il bando i cui dati di contatto sono: (e-mail: direzione@itb.cnr.it PEC: protocollo.itb@itb.cnr.it)
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.
4. L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 15 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti della procedura di selezione, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all'art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell'8 novembre 2007 (consultabili sul sito CNR <https://www.urp.cnr.it>) e con le limitazioni di cui all'art. 12 dello stesso.
2. L'avviso di ricevimento delle istanze di accesso agli atti, da trasmettere al Responsabile del procedimento selettivo, sarà pubblicato nel sito CNR nell'area concorsi.
3. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione ai sensi della normativa di riferimento. Il CNR non è tenuto, pertanto, a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.

Art. 16 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile, nominato ai sensi dell'art. 5 del *“Regolamento di disciplina per il conferimento degli incarichi ricerca di cui all'articolo 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e determinazioni conseguenti”* è il Dott. Giuseppe Sabatelli – profilo collaboratore di Amministrazione livello VI, indirizzo e-mail: giuseppe.sabatelli@ba.itb.cnr.it tel. 080/5929680.

Art. 17 - Pubblicità e diffusione

1. Il presente bando è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <https://www.urp.cnr.it> e nel Sistema di Selezioni Online CNR <https://selezionionline.cnr.it>, nel portale dell'Unione Europea <https://euraxess.ec.europa.eu> e nel sito del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Art. 18 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui Regolamento di disciplina per il conferimento degli incarichi di ricerca



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Tecnologie Biomediche

di cui all'articolo 22 ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 approvato con delibera n. 169 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 30 settembre 2025, come rettificata dalla delibera n. 237 del 2 dicembre 2025, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti in materia.

Il Direttore f.f.
Dott. Gianluca De Bellis